



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1802 del 23 LUG. 2020

DIREZIONE \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26401 -FORN.13823 ALL'AVV. FRANCO VINDIGNI PER LA DIFESA DELL'ASP NELLA CONTROVERSIA N. 68/2017 R.G. TRIBUNALE DI RAGUSA

L'ESTENSORE

U.O.C. AFFARI GENERALI  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

U.O.C. AFFARI GENERALI  
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
IL DIRETTORE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 22 LUG. 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 45031 del 2020  C.E. /  C.P. /  F d.Vinc. /  S.Pass.

Denominazione 202020102 "FONDO SP. LEGAL"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
\_\_\_\_\_

Il 23 LUG. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dioli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

PREMESSO che con atto di citazione notificato il 03.06.03 la Tecnoimpianti S.r.l. conveniva in giudizio l'Azienda USL n.7 a comparire avanti il Tribunale di Ragusa, per sentirla condannare al pagamento della somma di €. 41.884,21 e a titolo di interessi per ritardo pagamento dei certificati di acconto e dei titoli di spesa relativi ai lavori effettuati presso l'Ospedale di Scicli per la riconversione in RSA, oltre €. 2.231,09 quale anticipazione sul collaudo degli ascensori, con gli interessi legali e di mora sulle anticipazioni fatte e le spese del giudizio;

CHE con delibera n. 2593 del 12.06.2003 l'Azienda si costituiva in giudizio avverso l'atto di citazione della Tecnoimpianti S.r.l., conferendo all'uopo apposito incarico professionale all'avv. Franco Vindigni;

CHE con la sentenza non definitiva n. 463/09, del 27.05.2009 depositata il 01.06.2009, il Tribunale di Ragusa (G.I. Dott. Duchi) ha parzialmente accolto la domanda della Tecnoimpianti S.r.l., limitatamente ad €. 30.310,37 con gli interessi dalla domanda al soddisfo; mentre con ordinanza coeva ha rimesso la causa sul ruolo per l'ulteriore determinazione di alcuni importi accessori, disponendo CTU con incarico all'ing. Leonardo Iurato da Ragusa;

CHE con deliberazione n. 2322 del 24.06.2009 veniva proposto appello avverso la citata sentenza non definitiva n. 463/09 del Tribunale di Ragusa, resa nel giudizio proposto dalla Tecnoimpianti s.r.l., con sede in Ragusa;

CHE con sentenza n. 706/2010 depositata il 26.7.2010 e notificata il 15.9.2010 il Tribunale di Ragusa, decidendo definitivamente il giudizio, ha condannato l'Azienda USL 7 al pagamento della ulteriore somma di Euro 1.474,91 alla Tecnoimpianti S.r.l. con gli interessi legali e le spese giudiziali;

VISTA la deliberazione n. 1832 del 22.9.2010 a mezzo della quale veniva conferito incarico all'Avv. Franco Vindigni di impugnare detta decisione definitiva per chiedere la riunione dell'appello già pendente avverso la sopra richiamata sentenza non definitiva veniente per l'udienza del 24.10.2010;

VISTA la sentenza n. 208 del 5.2.2015 della Corte di Appello di Catania che, definitivamente pronunciando sull'appello dell'ASP, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta il capo di domanda formulato da Tecnoimpianti S.r.l. volto al pagamento degli interessi di mora e condanna la società appellata al pagamento delle spese processuali;

ACCERTATO che, in esecuzione della sentenza di primo grado l'Azienda ha provveduto al pagamento in favore della Tecnoimpianti dell'importo di Euro 36.060,24, giusta deliberazione n. 961 del 7.5.2010, e di Euro 10.566,86, giusta deliberazione n. 1970 del 20.10.2010;

VISTA la nota prot. U-0004309 del 4.3.2015 a mezzo della quale l'Azienda ha richiesto la restituzione delle somme sopra descritte;

VISTA la nota pervenuta il 17.3.2015 dello Studio Legale Francone che, in nome e per conto della Tecnoimpianti, ha proposto la restituzione della somma in 72 rate;

VISTA la nota del 23.3.2015 prot. U-0006107 a mezzo della quale l'Azienda ha respinto tale proposta;

RITENUTO, pertanto, che in assenza di spontaneo adempimento, l'Azienda conferiva incarico all'Avv. Franco Vindigni di procedere ad esecuzione forzata in danno della predetta Tecnoimpianti s.r.l. onde procedere al recupero integrale del credito vantato dall'ASP, oltre interessi e spese legali;

PRESO ATTO che la Tecnoimpianti S.r.l. proponeva opposizione alla esecuzione n. 95/2016 avviata dall'Azienda;

VISTA l'ordinanza del G.E. del 17.12.2016, comunicata il 20.12.2016, che ha sospeso il procedimento esecutivo, ritenendo che la sentenza della Corte di Appello sopra ricordata *"non ha contenuto condannatorio ma dichiarativo e che pertanto non è titolo esecutivo"* ed ha altresì ritenuto che la richiesta di rateazione e la successiva spontanea esecuzione da parte di Tecnoimpianti *"non può porsi a fondamento della esecuzione giustificando semmai il ricorso ad un procedimento per ingiunzione con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà"*;

VISTA la nota del 29.12.2016 dell'Avv. Franco Vindigni che, nel comunicare la predetta decisione, comunica di ritenere la stessa priva di fondamento e suggerisce di impugnare con opposizione agli atti esecutivi l'ordinanza suddetta nel termine di giorni venti dalla comunicazione con scadenza il 9.1.2017;

VISTA la delibera n.2 del 2.1.2017 con la quale veniva conferito incarico per la predetta opposizione all'Avv. Vindigni

(n. 68/2017);

PRESO ATTO che con nota PEC del 30.1.2020 l'Avv. Daniela Coria comunicava che l'Avv. Franco Vindigni aveva cessato l'attività professionale incaricandola di provvedere a tutti gli incombenti consequenziali e, a tal fine, trasmetteva l'elenco dei procedimenti pendenti nell'interesse dell'ASP in carico al predetto Avv. Vindigni tra i quali quello in oggetto : ASP Ragusa c/ Tecno Impianti s.r.l. – proc. n. 95/2016 R.G. Es. + 95-1/2016 R.G.Es. – giudizi di opposizione all'esecuzione – il cui stato risulta il seguente : in data 17.12.2016 il Giudice dell'esecuzione ha accolto l'opposizione e sospeso la procedura in attesa del merito del procedimento n. 68/2017 con udienza fissata al 10.3.2020 per la discussione orale, successivamente rinviata per l'emergenza COVID-19;

VISTA la delibera n. 349 del 5.2.2020 l'ASP prendeva atto della cessazione dalla attività professionale dell'Avv. Franco Vindigni ed autorizzava il subentro dell'Avv. Daniela Coria nelle controversie già dallo stesso patrocinata tra cui quelle sopra elencate;

VISTA la nota del 8.7.2020 con la quale l'Avv. Vindigni trasmette copia del fascicolo di parte e dei verbali di causa, nonché copia della propria parcella relativa alle attività professionali svolte per l'ASP relativamente al suddetto giudizio ;

Preso atto che la parcella professionale suddetta per l'importo complessivo lordo di Euro 2.160,08 lorde è conforme alle Direttive Aziendali a suo tempo emanate in materia e commisurata entro il valore medio del D.M. 55/2014 come da prospetto allegato;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;


### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare la allegata parcella professionale e fattura elettronica n. reg.ne 26401 Forn. 13823 dell'Avv. Franco Vindigni per la difesa in giudizio dell'Azienda nella controversia innanzi al Tribunale di Ragusa n. 68/2017 opposizione agli atti esecutivi Tecnoimpianti s.r.l. contro ASP meglio descritta in premessa

Autorizzare la relativa spesa di Euro 2.160,08 lorde a gravare al conto di costo n.202020102 "fondo spese legali pagamento avvocati fiduciari" .

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

---